



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B - 90015

ORIGINALE ORDINANZA DEL SINDACO N. 49 DEL 19-06-2020

Ufficio: GABINETTO DEL SINDACO

Oggetto: LIMITAZIONI EMISSIONI ACUSTICHE E SONORE NEI PUBBLICI ESERCIZI CHE EFFETUANO INTRATTENIMENTI MUSICALI E/O DANZANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di giugno

Premesso:

- che l'ordine e la sicurezza urbana sono fondamentali per la tutela dell'incolumità, la vivibilità e il decoro;
- che è compito dell'Amministrazione Comunale porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata ad implementare il livello di sicurezza, di vivibilità urbana e di tutela della incolumità pubblica, mediante provvedimenti diretti a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di possibili occasioni di assembramento e di nocimento alla vivibilità e all'ordine pubblico;
- che l'art. 8 del D.L. 20/02/17 n°14 ha apportato modifiche agli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 rafforzando il potere di intervento del Sindaco che può vietare tutti quei comportamenti che comunque turbano l'utilizzo degli spazi pubblici e demaniali comprese le spiagge;
- **Visto** l'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino;
- **Letta** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con al quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **Visto** il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **Visto** il decreto legge 16.05.2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **Viste** le disposizioni riguardanti la c.d. "Fase 2" in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Che sulla base delle segnalazioni di disturbo e disagio dei cittadini residenti nelle aree interessate nelle ore serali e notturne, dove il volume eccessivo della musica utilizzata per l'intrattenimento, unitamente al comportamento non sempre moderato di alcuni avventori disturbano la quiete pubblica;

- Vista la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
- Visto l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;
- Visto il D.P.C.M. marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno";
- Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";
- Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- Visto l'art. 8 della L. n. 287/91;
- Visto l'art. 50 del T.U. degli Enti Locali di cui al D. Lgs n. 267/2000;

Ritenuto di dover disciplinare le attività di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande anche alla luce del coordinamento con la normativa in tema di rischio sanitario da Covid-19

ORDINA

1. Su tutto il territorio comunale le manifestazioni e gli spettacoli musicali negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nei locali di intrattenimento e svago e negli spazi ad essi pertinenziali o regolarmente concessi, nonché negli stabilimenti balneari e di vendita di cibi e bevande, anche alcoliche, mediante asporto, fermo restando il possesso delle autorizzazioni di legge, è consentita tutti i giorni, compresi i festivi, non oltre le ore 00,30.
2. Resta fermo l'obbligo di osservanza dei protocolli sanitari di cui alle Linee Guida dell'11 giugno 2020 allegate all'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia, n. 25 del 13 giugno 2020 e il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, e di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia.


AVVERTE CHE

- a) La violazione delle disposizioni del presente provvedimento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 5.164,00 con applicazione delle procedure previste dalla Legge 21.11.1981 n. 689.
- b) Restano ferme le sanzioni a carico dei titolari degli esercizi commerciali che effettuano l'intrattenimento musicale per le eventuali violazioni delle Linee Guida dell'11 giugno 2020 allegate all'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia, n. 25 del 13 giugno 2020, nonché della normativa nazionale in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.

La presente Ordinanza, è resa pubblica mediante l'affissione All'Albo Pretorio, ed è immediatamente esecutiva.

Gli Organi di Polizia e agli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati di esercitare ogni forma di vigilanza, per il rispetto della presente Ordinanza e della quiete pubblica notturna.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



 IL Sindaco
ROSARIO LAPUNZINA

Ordinanza SINDACO n.49 del 19-06-2020 COMUNE DI CEFALU'

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune dal
al
E per quindici giorni consecutivi.
Li

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA

